

del turismo per l'Emilia-Romagna, per il tramite della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, 19 giugno 2018

*Il presidente della commissione*  
*Il segretario regionale*  
MAGRINI

**AVVERTENZA:**

Allegati (consultabili al link <http://www.emiliaromagna.beniculturali.it>):

Nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 con relativa Relazione tecnica e planimetria catastale;

Planimetria dell'area tutelata riportata sulla base del Database topografico regionale attuale.

**18A04624**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 7 giugno 2018.

**Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;


Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 è concessa agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale;

Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2018, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base;



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale*

1. Per l'anno 2018, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2018.

2. Per l'anno 2018, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2018.

3. Per l'anno 2018, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2018, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 578

ALLEGATO 1

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

*Proroga dei termini di presentazione  
della domanda unica per l'anno 2018*

Oneri eliminati:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

sono differiti al 15 giugno 2018 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresì facoltà alle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennità compensative al 15 giugno 2018.

18A04657

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2018.

**Modifica dello Statuto.**

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio decreto 8 dicembre 1927 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168 in particolare all'art. 6, comma 1, «Autonomia delle Università»;

Vista la delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2018 di modifica dello statuto dell'Università;

Decreta:

È approvato la modifica allo statuto vigente dell'Università, così come da allegato documento che ne è parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 giugno 2018

*Il rettore:* D'ALESSANDRO

